

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

AFFIDAMENTO della CITTA' di TORINO al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, Via della Cooperazione, 3, 40129 Bologna (BO), P.IVA 03609840370, in persona dell'Ing. Guido TACCHI VENTURI, in qualità di Procuratore, che ha indicato come impresa esecutrice la società KINEO ENERGY E FACILITY s.r.l., Via Dell'Arcoveggio, 70, 40129 Bologna (BO), P.IVA 01160950323, per l'esecuzione di opere in **variante 2** in corso d'opera con aumento dei costi ex art. 106, c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi da calcio Ruffini e Colletta, c.o. 5052 - CUP C12H22000020006. CIG A01E0719D9. Importo dell'affidamento ribassato: **Euro 113.631,55, IVA esclusa.**

Con la presente privata scrittura, non autenticata, tra la CITTA' di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria VITETTA domiciliato per la carica in Torino, C.so Ferrucci, 122, a norma dell'art. 29, c. 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 approvato con deliberazione C.C. del 18/02/2019 (n. mecc. 2018-06449/005) e il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA'

COOPERATIVA, come sopra indicato, che ha indicato come impresa esecutrice la società KINEO ENERGY E FACILITY s.r.l., come sopra indicata e come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della determinazione dirigenziale di affidamento ATTO n. DD 2514, del 28.04.2025 esecutiva in pari data, ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 c.1 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, si conviene e si stipula quanto

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

segue:

ART.1

La CITTA' di TORINO, come sopra rappresentata, affida al CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, che ha indicato come impresa esecutrice la società KINEO ENERGY E FACILITY s.r.l., l'esecuzione delle opere in **variante 2** in corso d'opera con aumento dei costi ex art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di Man. Str. Imp. Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi da calcio Ruffini e Colletta, c.o. 5052.

ART.2

L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal progetto di variante approvato con determinazione dirigenziale ATTO n. DD 2514, del 28.04.2025 esecutiva in pari data, dall'atto di sottomissione del 08.04.2025 e dal verbale di concordamento di nuovi prezzi del 08.04.2025, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nel precitato atto, nel capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART.3

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

dirigenziale, per un importo complessivo di **Euro 113.631,55**, IVA esclusa, al netto del ribasso del 17,17%. Non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in quanto gli interventi in variante non si discostano tecnicamente dalle lavorazioni già previste.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART.4

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria.

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché di: generalità e codice fiscale, delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento di proprie controparti circa i suddetti obblighi.

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

ART.5

L'Impresa assuntrice, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente, ha prestato cauzione definitiva di Euro 10.925,90 (pertanto la somma massima assicurata è pari a Euro 239.022,03) pari al 17,17% dell'importo contrattuale delle maggiori opere, mediante polizza fidejussoria n. 01.000064104 appendice 02, del 05.05.2025 il cui svincolo sarà concesso in osservanza della normativa vigente in materia di LL.PP.

ART.6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di Città, 1.

ART.7

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'affidatario. Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti soprarichiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

ART.8

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

8.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

Significant Harm”(DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

8.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” (art. 47, c.2, del citato D.L. n. 77/2021). La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare(PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, c.2, del citato D.L.n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

cui al successivo articolo 20.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

8.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/1972 mediante n. 2 marche da Bollo da Euro 16,00, del 10.04.2025, nn. 01230653847626, 01230653847637.

dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

8.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

LA DIRIGENTE

SOCIETA' COOPERATIVA

DEL SERVIZIO

Il Procuratore

Ing. Guido TACCHI VENTURI

Arch. Maria VITETTA

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)



MARIA VITETTA
COMUNE DI
TORINO
22.05.2025
10:33:25
GMT+01:00